

# TI\_GERICHTE 11.1997.153 vom 10. September 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-09-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.153](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.153)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.153 du 10 septembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.153 del 10 settembre 1998

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

La pronuncia del divorzio è, come tale, passata in giudicato. Litigioso è l'affidamento del figlio. Ora, in caso di divorzio o di separazione il giudice, udito il parere dei genitori – e occorrendo dell'autorità tutoria – ordina le misure necessarie circa l'esercizio dell'autorità dei genitori e le loro relazioni personali con i figli (art. 156 cpv. 1 CC). Le relazioni personali del coniuge con i figli toltigli e il suo contributo per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione; il contributo può essere mantenuto anche oltre la maggiore età (cpv. 2). L'attribuzione dell'autorità parentale all'uno o all'altro genitore dopo il divorzio o la separazione dipende dal bene del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3 con richiami). Per determinare quale sia il bene del figlio nel caso in cui entrambi i genitori siano idonei all'affidamento la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Ha stabilito che i figli vanno dati al genitore con la maggiore disponibilità di tempo a occuparsene in persona (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5) – quindi non sempre la madre, nemmeno trattandosi di bambini piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b) – e che occorre considerare anche il punto di vista del figlio, evitando per esempio di separare i fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), accertando quali mancanze educative possano imputarsi all'uno o all'altro genitore durante il matrimonio (DTF 117 II 358 consid. 3d), indagando per quali motivi il figlio assuma eventuali atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4) e verificando che quest'ultimo non alteri i rapporti del ragazzo con l'altro genitore o non intralci il compito dell'educatore (DTF 119 II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 3c). Il desiderio di attribuzione del figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del minore, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 122 III 401).

### E. 2

Nella fattispecie il primo giudice ha ricordato anzitutto che \_\_\_\_\_, nato nel \_\_\_\_\_ del 1990, è cresciuto praticamente dall'inizio del 1991 fino all'agosto del 1996 dai nonni paterni, poiché durante le ripetute crisi di depressione la madre perdeva ogni capacità educativa. Il padre ha collaborato efficacemente all'educazione, con ottimi risultati. Nel frattempo tuttavia il nonno \_\_\_\_\_ è deceduto. Quanto al padre, egli appare senz'altro idoneo all'affidamento, ma è incline (come per certi aspetti la nonna paterna) a interpretare la denegata attribuzione del bambino alla madre come una sorta di sconfitta personale. \_\_\_\_\_ ha recuperato dopo la separazione un buon

equilibrio psichico e risulta, grazie alla farmacoterapia, sostanzialmente guarita, tant'è che dopo l'affidamento provvisorio del figlio ha saputo dimostrarsi una persona responsabile. Ciò posto, di fronte a due genitori idonei entrambi all'affidamento, il Pretore ha ritenuto doversi recuperare in concreto – per il bene del figlio, seguendo l'opinione del perito giudiziario – la figura e le capacità educative della madre, “senza per altro perdere né il padre né la nonna paterna” (sentenza, pag. 10). Donde l'affidamento a \_\_\_\_\_.

### E. 3

L'appellante ribadisce anzitutto la propria assoluta idoneità all'affidamento, corroborata da una situazione di consolidata stabilità personale, finanziaria e affettiva per rapporto ai continui cambiamenti d'impiego e di alloggio dell'ex moglie, la quale non può nemmeno reputarsi guarita, sia perché continua ad assumere farmaci, sia perché la prognosi nei suoi confronti non è per nulla rassicurante. Basti pensare che lo stesso perito \_\_\_\_\_, il quale nel referto del 20 agosto 1995 aveva escluso la possibilità di ricadute, non si era avveduto di avere incontrato l'interessata il 15 marzo 1995, due settimane prima di una nuova crisi depressiva che ha richiesto “una cura energica” di 10 giorni. a) Per quanto attiene alla stabilità personale, finanziaria e affettiva del genitore affidatario, è fuori discussione che in concreto la figura del padre offre sicure garanzie. La madre ha attraversato anni difficili: ha cambiato vari posti di lavoro, intercalati a periodi di disoccupazione e di malattia, ha traslocato tre volte (sopra, consid. A e C) e ha fallito una relazione sentimentale (sentenza impugnata, pag. 8 a metà), ma nemmeno l'appellante contesta che per finire ha stabilizzato anch'essa la propria situazione. Consapevole di dover accudire al figlio, essa è tornata nell'estate del 1996 a \_\_\_\_\_, ha locato un appartamento per sé e il bambino, ha trovato un lavoro fisso a mezza giornata non troppo lontano dal domicilio e assolve con adeguatezza il proprio compito educativo, tant'è che il figlio sta crescendo bene e si è ambientato senza problemi nella realtà scolastica (inc. \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_, deposizione 14 maggio 1997 di \_\_\_\_\_; inc. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, rapporto intermedio 21 gennaio 1997 del dott. \_\_\_\_\_). Per il resto, nemmeno l'appellante contesta la capacità educativa della madre in quelli che egli chiama lucida intervalla. Da quando il bambino si trova a \_\_\_\_\_, inoltre, nessun cambiamento risulta più essere intervenuto. A ragione il Pretore ha ritenuto pertanto che, in ultima analisi, sotto il profilo della stabilità personale entrambi i genitori potevano ormai essere considerati, al momento del giudizio, equivalenti. b) Per quanto riguarda la stabilità dell'ambiente in cui il figlio è chiamato a crescere, le situazioni sono ancora una volta equivalenti, nel senso che, affidato alla madre o al padre, il bambino non potrà più – comunque sia – continuare a vivere dalla nonna paterna. Tale situazione (provvisoria) era giustificata dal fatto che, dovendo il padre lavorare a tempo pieno ed essendo la madre inidonea per motivi di salute a occuparsi del bambino, la cura prestata dai nonni e la frequente presenza del padre (trasferitosi a \_\_\_\_\_) appariva ancora come la soluzione più atta a tutelare il bene del figlio. Le cose sono cambiate quando la madre è risultata in grado di badare essa medesima a \_\_\_\_\_ (sentenza 15 maggio 1996 di questa Camera, consid. 11). L'attribuzione provvisoria a un genitore non configura, evidentemente, un fatto compiuto e non impedisce all'altro genitore di ottenere l'affidamento nel merito. Ciò non toglie che in concreto l'affidamento al padre comporterebbe a sua volta un mutamento, poiché in tal caso il bambino andrebbe inserito nella nuova famiglia di lui. c) Equivalenti si rivelano i genitori anche per quanto riguarda il tempo da dedicare al figlio (cui l'appellante accenna di



l'affidamento del bambino. Rimane la questione – fondamentale – di sapere se ciò risponda effettivamente al bene del figlio (sopra, consid. 1). e) Il perito \_\_\_\_\_ ha avuto modo di appurare come \_\_\_\_\_, per la sua età, sia un bambino che ha “ancora bisogno di una presenza materna” valida e integra (fascicolo “istruttoria peritale”, referto del 20 agosto 1995, pag. 9 in basso). L'affidamento alla genitrice, che è stata malata per molto tempo, permetterebbe al figlio “il ricupero di sua madre nell'opera educativa” (pag. 13 in fondo) “senza per altro perdere né suo padre né la nonna paterna” (pag. 15), il bene del bambino consistendo nella “necessità di preservare un padre vero e una madre vera nella loro opera educativa” (pag. 16). Chiamato a delucidare il suo referto, il perito ha soggiunto che il “recupero educativo” della madre potrebbe avvenire anche con un diritto di visita, a condizione tuttavia che sia molto esteso, “poiché il rapporto tra madre e figlio difficilmente potrebbe svilupparsi in concreto con soli due o tre giorni la settimana” (verbale del 13 settembre 1995, pag. 4 in fondo). Nell'ipotesi di un affidamento alla madre sarebbe in ogni modo possibile “mantenere la figura paterna a mezzo del diritto di visita poiché per i bambini di giovane età è sicuramente più difficile sostituire la madre piuttosto che il padre, malgrado l'enorme importanza di quest'ultimo, poiché la relazione con la madre è per natura più vicina rispetto a quella con il padre” (pag. 5 in fondo). f) Nella misura in cui sembra affermare che, per quanto possibile, i bambini in tenera età vadano affidati alla madre e non al padre, il perito esprime un principio giuridicamente opinabile, ogni singolo caso dovendo essere vagliato invece – per giurisprudenza – nella sua individualità e specificità (sopra, consid. 1). Tanto meno si può condividere l'assunto del Pretore per il quale, in caso di affidamento al padre, il figlio non avrebbe “un rapporto genitoriale normale” (sentenza impugnata, pag. 10). Il perito stesso ammette, anzi, che “il ruolo del padre è indispensabile nello sviluppo di un figlio maschio poiché lo stesso permette a un bambino di maturare, di identificarsi con questa figura e di assumere più tardi nella società il ruolo di ragazzo e di uomo” (verbale del 13 settembre 1995, pag. 5 in alto). Ciò vale evidentemente anche nella fattispecie, Michele avendo ormai compiuto gli 8 anni. Se in concreto l'affidamento alla madre si giustifica – e in effetti si giustifica – non è quindi perché la relazione di un bambino con sua madre sia “per natura più vicina rispetto a quella con il padre” (sopra, consid. e) o perché una figura paterna possa essere salvaguardata già di per sé “a mezzo del diritto di visita”, né tanto meno – come asserisce l'appellante – per garantire un'appendice terapeutica alla genitrice, ma perché nel caso precipuo il bambino è cresciuto a lungo senza l'apporto educativo della madre, che gli è sicuramente mancata, non per responsabilità del padre (il quale con i suoi genitori ha compiuto un'opera formativa egregia), ma per malattia. Tale stato di cose appare comprovato anche da atteggiamenti “regressivi” che il bambino assume al cospetto della madre, come se questa gli fosse rimasta lontana a lungo (verbale del 13 settembre 1995, pag. 5 in basso). E siccome nel caso particolare il bene del figlio è quello di avere vicino la mamma che gli è mancata tanto, e non – per attenersi alla terminologia del perito – una “figura vicariante” come sarebbe la nuova compagna del padre, l'affidamento materno si giustifica. Su questo punto l'appello principale è destinato pertanto all'insuccesso.

#### **E. 4**

L'appellante chiede che in caso di affidamento alla madre il contributo alimentare a favore del figlio sia ridotto a fr. 500.– mensili. La domanda potrebbe essere dichiarata già di primo acchito irricevibile, l'appellante non spendendo una parola per enunciare quali motivi giustificerebbero una simile riduzione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Sia come sia, la richiesta è infondata. Tanto infondata che – come si vedrà in appresso (consid. 10) –

sull'entità dei contributi alimentari per il figlio dev'essere accolto l'appello adesivo della moglie. La postulata riduzione dell'onere contributivo non merita pertanto altra disamina.

#### **E. 5**

In applicazione dell'art. 22 LFLP il Pretore ha riconosciuto alla moglie una spettanza di fr. 38 000.– sulla prestazione di libero passaggio maturata dal marito, in costanza di matrimonio, presso la Cassa pensioni dei dipendenti della Città di \_\_\_\_\_. Premesso che la moglie ha una lacuna previdenziale per non avere versato, durante l'unione, contributi regolari ad alcun istituto e che essa non è in grado di crearsi un "secondo pilastro", almeno finché lavorerà a metà tempo (fino ai 16 anni di \_\_\_\_\_), la sola rendita AVS non permettendole di sopperire al proprio mantenimento, il primo giudice ha capitalizzato sull'arco di 9 anni al tasso del 4% (art. 12 OPP2) il contributo di fr. 489.10 mensili versato dal marito alla propria cassa pensione nel settembre e ottobre 1996. Ottenuta una prestazione di libero passaggio (presunta) di fr. 114 000.–, egli ne ha assegnato equitativamente un terzo alla moglie (sentenza, pag. 16 a metà). L'appellante insorge contro tale pronunciato, facendo valere di non avere nemmeno potuto esprimersi sulla pretesa, avanzata dalla moglie solo nel memoriale conclusivo, per di più in modo vago, impreciso e senza alcun elemento di prova. Oltre a ciò, la prestazione di libero passaggio da egli acquisita durante il matrimonio non eccederebbe fr. 30 000.–. Infine l'art. 152 CC non darebbe diritto – secondo l'appellante – di ottenere un capitale di libero passaggio, tanto meno se calcolato su un periodo tanto lungo come in concreto. Nelle sue osservazioni la moglie obietta che il rispetto del contraddittorio è – comunque sia – sanato in appello, ove il marito ha potuto esprimersi liberamente e diffusamente, e nel merito difende il calcolo del Pretore, ribadendo la liceità della richiesta, inclusa nel contributo alimentare chiesto con l'azione riconvenzionale. a) Secondo l'art. 22 cpv. 1 LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (RS 831.42), in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione d'uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF 123 III 289). L'indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell'altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra già nel quadro degli art. 151 cpv. 1 CC (DTF 121 III 299 consid. 4b) o 152 CC (DTF 124 III 56 consid. bb). Spetta al giudice decidere se tale indennità vada erogata sotto forma di rendita, sia inclusa cioè nel contributo alimentare (unica soluzione possibile prima che entrasse in vigore l'art. 22 cpv. 1 LFLP) oppure facendo trasferire a un istituto di previdenza, in favore del coniuge richiedente, una parte della prestazione d'uscita acquisita dall'altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 in basso). Valutando l'importo da accreditare, il giudice dispone di ampio potere di apprezzamento e decide ponderando tutte le circostanze del caso (Reusser, Die Vorsorge für die geschiedene Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von Art. 22 des neuen Freizügigkeitsgesetzes, in: AJP 12/94 pag. 1514). b) La moglie ha chiesto solo con il memoriale conclusivo dell'

#### **E. 8**

Da ultimo l'appellante censura il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili, ricordando che la moglie risulta – comunque sia – soccombente sulla riconvenzione, sicché gli oneri del processo andavano divisi a metà e non nella proporzione di due a tre. Il Pretore ha motivato quest'ultimo riparto, spiegando che la moglie usciva perdente dalla riconvenzione (ammesso e non concesso che tecnicamente si trattasse davvero di una riconvenzione), ma otteneva causa vinta sull'affidamento del figlio – nodo centrale del litigio – e sulla maggior parte delle pretese patrimoniali (sentenza, pag. 17). Ora, nella suddivisione degli oneri processuali a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (in senso analogo, sull'ammontare delle spese e delle ripetibili: I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 in re GMS, consid. 8; del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 3). L'appellante si limita a contrapporre il suo punto di vista a quello del Pretore, per altro pienamente sostenibile, ma non illustra affatto perché la sentenza impugnata denoterebbe gli estremi di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento; tanto meno egli nega – né invero potrebbe – che il contenzioso fra i coniugi si sia incentrato, più che sui motivi del divorzio, sull'affidamento del figlio \_\_\_\_\_.

Insufficientemente motivato, in materia di oneri processuali il gravame si rivela dunque irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

II. Sull'appello adesivo

#### **E. 9**

L'appellante adesiva rimprovera al Pretore di avere calcolato il contributo alimentare a lei destinato giusta l'art. 152 CC senza concederle la maggiorazione del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo. La doglianza, il cui tema è già stato trattato (consid. 7e), non manca di fondamento. Per gli stessi motivi il contributo alimentare va rivalutato così, fino al settembre del 1997, a fr. 1830.– mensili. Su questo punto l'appello adesivo dev'essere parzialmente accolto.

#### **E. 10**

In secondo luogo l'appellante adesiva censura il contributo alimentare per il figlio, definito insufficiente. Il Pretore si è fondato sulle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (ultima edizione in: RDT 51/1996 pag. 33), cui questa Camera si riferisce per prassi costante, le quali prevedono per un figlio unico dai 7 ai 12 anni di età un fabbisogno mensile in denaro di fr. 980.– (senza spese di cura e educazione, prestate in natura dal genitore affidatario), un fabbisogno di fr. 1040.– dai 13 ai 16 anni e uno di fr. 1300.– dai 17 anni alla maggiore età. Il Pretore ha poi ridotto di un decimo tali cifre per tenere conto sia del minor costo della vita nel Ticino rispetto all'area urbana di Zurigo sia del fatto che il bambino rimane qualche volta a pranzo o a cena dai nonni paterni. Ne è risultato un contributo a carico del padre di fr. 882.– mensili fino a 12 anni, di fr. 936.– mensili da 13 a 16 anni e di fr. 1170.– da 17 anni alla maggiore età. La riduzione di un decimo, debitamente motivata dal Pretore e sulla quale l'appellante adesiva non spende una parola, può tutto sommato rientrare nel legittimo margine di apprezzamento che spetta al primo giudice nella fissazione dei contributi alimentari. Il Pretore non ha considerato tuttavia – e a tale proposito deve intervenire d'ufficio questa Camera in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio) – che il reddito dei genitori cui si rapportano le raccomandazioni citate (attorno ai fr. 7000.– mensili) è di gran lunga inferiore a quello delle parti nel caso concreto (circa fr. 9750.– mensili). Inoltre, nel caso in esame, la madre affidataria lavora a metà tempo, di modo che non può prestare cura e educazione in natura per più del 50%. Ciò premesso, il

contributo alimentare di fr. 1140.– mensili fino a 12 anni, di fr. 1200.– da 13 a 16 anni e di fr. 1400.– da 17 anni alla maggiore età richiesto con l'appello adesivo appare senz'altro legittimo. Al riguardo il ricorso va accolto.

#### **E. 11**

Rimane da verificare, nella fattispecie, se il marito sia in grado di erogare i contributi alimentari rivalutati in esito al presente giudizio. Con un reddito netto di fr. 7900.– mensili (consid. 7a), ciò è indubbiamente il caso, giacché egli ha la possibilità di stanziare sia il contributo per l'ex moglie (fr. 1830.– mensili arrotondati fino al settembre 1997, fr. 1460.– mensili dall'ottobre 1997 al marzo 2006), sia quello per il figlio Michele (fr. 1140.– mensili fino a 12 anni, fr. 1200.– da 13 a 16 anni, fr. 1400.– da 17 anni alla maggiore età), conservando sempre almeno un margine del 20% sul proprio fabbisogno minimo di fr. 4007.– mensili (in ossequio alla parità di trattamento nei confronti dell'ex moglie, cui è stato riconosciuto lo stesso agio). Certo, deducendo anche il contributo per il figlio \_\_\_\_\_ (fr. 470.– mensili) tale margine non è più assicurato, ma ciò non è di rilievo poiché la garanzia di conservare il noto 20% sul fabbisogno minimo vale nei riguardi dell'ex coniuge (citazioni di giurisprudenza al consid. 7e) o di un figlio maggiorenne (DTF 118 II 99 consid. 4b), non verso minorenni. In casi del genere il giudice si limita ad accertare che il figlio nato fuori del matrimonio abbia modo di riscuotere concretamente il contributo, ciò che è il caso nella fattispecie. III. Sulle spese e le ripetibili

#### **E. 12**

Gli oneri processuali dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene causa vinta solo sull'obbligo di consegnare alla moglie determinati beni dell'arredo domestico e – in modesta misura – sul contributo alimentare per la moglie stessa; su tutto il resto, compresa la questione fondamentale dell'affidamento del figlio, i contributi alimentari per quest'ultimo e il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio il gravame risulta infondato. Si giustifica pertanto di porre a carico dell'appellante principale nove decimi dei costi del processo, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili ridotte. Quanto alla tassa di giustizia, essa è rapportata alla reale importanza e all'ampiezza del litigio, non all'emolumento fissato dal Pretore, invero generoso per rapporto alla gran mole di lavoro e al dispendio di tempo che la trattazione della causa ha richiesto all'autorità giudiziaria. L'appello adesivo si rivela provvisto di buon esito parzialmente sul contributo alimentare per la moglie e pienamente sul contributo alimentare per il figlio. Se non che, la controparte è rimasta silente e non può dunque essere considerata soccombente (da ultimo: DTF del 5 maggio 1997 in re C., consid. 5). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto ad alcuna prestazione (sulla nozione di parte: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159). A tale proposito non rimane perciò che soprassedere al prelievo di spese e rinunciare all'attribuzione di ripetibili.

#### **E. 13**

L'esito della sentenza odierna non influisce apprezzabilmente, nel risultato, sul riparto delle spese e delle ripetibili di prima sede. Il dispositivo del Pretore può pertanto rimanere invariato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 4. \_\_\_\_\_ è tenuto a versare a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare (art. 152 CC) di fr. 1460.– dal 1° ottobre 1997 all'8 marzo 2006. Per il resto il dispositivo n. 4 è confermato. 6. \_\_\_\_\_ è tenuto a consegnare a \_\_\_\_\_, entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, i seguenti beni: – serie di bicchieri antichi (12 pezzi) del Novecento; – lampadario; – tovaglia in lino da 12 persone con le iniziali \_\_\_\_\_.; – servizio da tavola “\_\_\_\_\_” da 12 persone; – vassoio con zuppiera in peltro; – album personale di fotografie; – enciclopedia medica. Ogni altra pretesa della convenuta è respinta. II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1850.– b) spese fr. 50.– fr. 1900.– sono posti per un decimo a carico di \_\_\_\_\_ e per il resto a carico dell'appellante principale, che rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 2500.– per ripetibili ridotte. III. L'appello adesivo è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 3. \_\_\_\_\_ è tenuto a versare per mantenimento del figlio \_\_\_\_\_, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari nelle mani della madre \_\_\_\_\_: fr. 1140.– fino al 12° anno di età; fr. 1200.– dal 13° al 16° anno di età; fr. 1400.– dal 17° anno alla maggiore età. Per il resto il dispositivo n. 3 è confermato. 4. \_\_\_\_\_ è tenuto a versare a \_\_\_\_\_, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare (art. 152 CC) di fr. 1830.– fino al 30 settembre 1997. Per il resto il dispositivo n. 4 è confermato. IV. Non si riscuotono tasse o spese per l'appello adesivo né si assegnano ripetibili. V. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.